



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Al Direttore Generale

Alle Organizzazioni Sindacali

FED. CONFSAL/UNSA

FP CGIL

CISL FP

UIL PA

FED. NAZ.LE INTESA FP

USB PI

FLP

OGGETTO: Composizione del tavolo negoziale per la contrattazione integrativa – Nota dell'ARAN del 10 aprile 2018

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota di riscontro dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni in merito all'oggetto con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 7 del CCNL del 12 febbraio 2018.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Barbara Fabbrini



aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione di Contrattazione I
U.O. Relazioni sindacali

Rif. A.Ra.N. prot. n. 0005527 del 29.03.2018
prot. n. 0006586 del 05.04.2018



ARAN - Protocollo Uscita



N.0006970/2018 del 09/04/2018

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione

prot.dog@giustiziacert.it

Oggetto: Composizione del tavolo negoziale per contrattazione integrativa

Con note n. 72848 del 29 marzo e n. 78097 del 4 aprile u.s. codesto Ministero ha fatto presente che le organizzazioni sindacali FLP ed USB P.I. hanno diffidato l'amministrazione dall'applicazione dell'art. 7 del CCNL del 12 febbraio 2018, chiedendo di essere convocati agli incontri di contrattazione collettiva. Su tali diffide ha chiesto il parere dell'Agenzia.

A riscontro della suddette richieste, per quanto di competenza si rappresenta che il suindicato contratto all'art. 7 definisce, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 - che si ricorda essere legge speciale per il pubblico impiego -, i soggetti, i livelli e le materie della contrattazione integrativa. In particolare, per quanto attiene ai soggetti, i commi 3 e 4 dell'articolo in parola dispongono che alla contrattazione integrativa nazionale sono ammessi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL mentre alla contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica partecipano la RSU ed i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Il dettato dell'articolo 7 in parola, pertanto, non prevede l'ammissione delle organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL.

Per completezza di informazione si rappresenta che è stato notificato all'Agenzia un ricorso volto ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia o comunque la disapplicazione del più volte citato art. 7 commi 3 e 4 del CCNL 12 febbraio 2018.

Il Presidente
Dott. Sergio Gasparrini